

Schema di delibera di Assemblea di Bacino

## **OGGETTO: Aggiornamento quote comuni del bacino – Art. 6 Convenzione istitutiva**

### **Premesso**

- il Consiglio di Bacino si configura come ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo “**Servizio**”) ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto-legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);
- che con DGR n. 1117 del 01 luglio 2014 è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ;
- che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” (di seguito anche solo “**Consiglio**” o “**Consiglio di Bacino**”) è stato istituito mediante una Convenzione sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale “Venezia Ambiente” ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31.12.2012, n. 52 recante “*Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191*”;

### **Dato atto**

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 24.11.2014 ha approvato le attuali quote di partecipazione del Consiglio di Bacino riferite alla rilevazione censuaria decennale del 2011 i cui dati sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 6, della Convenzione istitutiva che stabilisce:
  - o 1. che “*le quote di partecipazione al Consiglio di bacino sono determinate in rapporto all’entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Ente locale partecipante, risultante dall’ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal Consiglio di bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento*”;
  - o 2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue: - comune di (...): (...) millesimi ed espresse anche in percentuale con due cifre decimali (per fornire una lettura più agevole);
  - o 3. *L’assemblea può modificare il criterio in base al quale sono determinate le quote di partecipazione.*

### **Preso atto**

- della pubblicazione del nuovo censimento decennale sulla popolazione residente contenente i dati ufficiali della popolazione residente al 31/12/2021 nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03/03/2023;

## Ritenuto

- opportuno provvedere all'aggiornamento della tabella delle quote di partecipazione delle quote sulla base di quanto previsto all'art. 6 comma 2 della Convenzione istitutiva come riportato all'**allegato A** alla presente delibera in ottemperanza ai disposti della Convenzione di Costituzione;
- stabilire al contempo che l'aggiornamento abbia decorrenza dal **01.01.2024, sia per gli effetti economico-finanziari sul bilancio di previsione 2024-2026**, poiché un aggiornamento delle quote di partecipazione in corso d'anno determinerebbe una necessaria revisione anche delle risorse finanziarie disponibili correlate alle medesime quote **sia per la lieve variazione delle quote di partecipazione e relativo peso del voto di ciascun comune a partire dalla prima deliberazione assembleare del 2024;**

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato,

## L'ASSEMBLEA DI BACINO

### DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto indicato in premessa parte integrante del presente provvedimento, come stabilito all'art 6 della Convenzione Istitutiva, l'aggiornamento delle quote di partecipazione dei Comuni al Consiglio di bacino Venezia Ambiente, come da tabella che costituisce **allegato A** al presente provvedimento;
- 2) di disporre che l'aggiornamento di cui al punto 1) del presente provvedimento trovi applicazione e validità a partire dal **01.01.2024;**
- 3) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69;